



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE

Emanato con DR n. 164 del 18 febbraio 2021



INDICE

TITOLO I - Premessa	2
Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
TITOLO II – Organi del Dipartimento e procedure di funzionamento	2
Art. 3 – Organi del Dipartimento	2
Art. 4 – Il Direttore.....	2
Art. 5 – Il Consiglio di Dipartimento.....	3
Art. 6 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento.....	3
Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento.....	4
Art. 8 – La Giunta di Dipartimento	5
Art. 9 - Responsabili dei corsi di studio.....	5
Art. 11 - Comitati bilaterali con i Centri di Ateneo	6
Art. 12 – Norme transitorie e finali	7

TITOLO I - Premessa

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e disciplina il funzionamento dei suoi organi, ai sensi della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca e di alta formazione nei molteplici ambiti delle Scienze Cognitive nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente; promuove e cura i rapporti con soggetti e istituzioni esterne e favorisce la promozione e la diffusione della conoscenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture del Dipartimento, ivi comprese quelle dei corsi di studio e dei Corsi di dottorato di cui il Dipartimento è struttura responsabile, per quanto non disposto dai rispettivi regolamenti didattici.

TITOLO II – Organi del Dipartimento e procedure di funzionamento

Art. 3 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) Il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti;
 - e) i Comitati bilaterali paritetici.
2. Il Consiglio di Dipartimento e il Direttore possono istituire, con propria deliberazione, commissioni o gruppi di lavoro con funzioni consultive. Il Consiglio può inoltre istituire commissioni deliberanti su determinate materie di propria competenza.

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
 - d) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;



Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive

- e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti
 - g) approva e sottoscrive le proposte di convenzioni con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - h) istituisce eventuali articolazioni organizzative e/o di ricerca, compresi i Laboratori, comunque non dotati di autonomia amministrativa.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore; la seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
 3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
 4. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori ordinari membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
 5. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 5 – Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari del Dipartimento;
 - b) i professori associati del Dipartimento;
 - c) i ricercatori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e b) L.240/2010 del Dipartimento, e i ricercatori di cui alla L. 230/2005 del Dipartimento;
 - d) un rappresentante eletto da e tra titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 e un rappresentante dei dottorandi per ciascun Corso di dottorato del Dipartimento;
 - e) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elettorato attivo e passivo spetta allo staff del Dipartimento e a tutto il personale tecnico amministrativo che presta servizio nei presidi amministrativi aventi sede a Rovereto, con esclusione dei membri dello staff di altre strutture accademiche.
2. I rappresentanti di cui alle lett. d), e) ed f) durano in carica per i due anni accademici successivi alla loro elezione; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.
3. I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute del consiglio limitatamente alla trattazione di temi relativi alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti.
4. Il Direttore può invitare alla riunione soggetti esterni al Consiglio.
5. Le delibere riguardanti la carriera e i giudizi relativi ai ricercatori sono di pertinenza del Consiglio in composizione ristretta ai ricercatori e ai professori di prima e seconda fascia. Le delibere riguardanti la carriera e i giudizi relativi ai docenti di seconda fascia sono di pertinenza del Consiglio in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia. Le delibere riguardanti la carriera e i giudizi relativi ai docenti di prima fascia sono di pertinenza del Consiglio in composizione ristretta ai professori di prima fascia.

Art. 6 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, secondo il calendario stabilito con cadenza annuale all'inizio di ogni anno accademico. Il Direttore può convocare il Consiglio di Dipartimento in via straordinaria qualora sussistano particolari ragioni di necessità o di urgenza, oppure quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti.
2. La convocazione è effettuata tramite messaggio di posta elettronica con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza. Qualora per ragioni eccezionali di urgenza non sia possibile rispettare il termine indicato si fa luogo alla convocazione utilizzando un documento informatico da recapitarsi all'indirizzo di posta elettronica segnalato da ciascun componente, con almeno 48 ore di anticipo. Qualora il Consiglio di Dipartimento debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Direttore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.



Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, dal più giovane di età. In caso di sua assenza il Presidente nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione. Il verbale di ciascuna adunanza è redatto successivamente al suo svolgimento ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento nell'adunanza immediatamente successiva. È facoltà del Direttore chiedere al Consiglio il differimento dell'approvazione del verbale ad un'adunanza successiva. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta. Copia del verbale viene di norma recapitata ai membri del Consiglio all'indirizzo di posta elettronica da essi segnalato con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'adunanza in cui è sottoposto all'approvazione.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto, calcolata secondo la formula di ponderazione di cui al comma 8 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9. I professori fuori ruolo o in congedo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Direttore una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo.
5. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
6. Le deliberazioni sono assunte in genere con voto palese. Sono assunte con voto palese anche le deliberazioni che riguardano persone, comprese quelle relative alla chiamata e al trasferimento dei professori e dei ricercatori. Si procede a scrutinio segreto se vi è la richiesta di almeno 1/4 dei membri del collegio.
7. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Salvo espresse precisazioni in senso contrario dettate dallo stesso Consiglio in sede di deliberazione, le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono immediatamente esecutive e la loro esecutività non è subordinata all'approvazione del verbale.
8. Il voto dei componenti del Dipartimento che afferiscano anche ad un centro d'Ateneo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) dello Statuto è pesato con coefficiente pari a 1.
9. Il voto dei componenti del Dipartimento che afferiscano ad un centro d'Ateneo di cui all'art. 26, comma 1, lettera c) dello Statuto è pesato con coefficiente pari a 0,5; tuttavia qualora un componente attribuisca interamente il proprio impegno didattico e scientifico al Centro, esso non ha diritto di voto. Tale coefficiente è applicato anche nel caso di contemporanea afferenza di tali componenti a centri d'Ateneo di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) dello Statuto.
10. Per l'elezione del Direttore e l'approvazione di modifiche al Regolamento del Dipartimento, ciascun componente del Consiglio esprime un voto intero, a prescindere dalla eventuale doppia afferenza; in tali circostanze la maggioranza necessaria è disciplinata, rispettivamente, all'art. 39, comma 2 e all'art. 40 del Regolamento generale di Ateneo.
11. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.

Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore.
3. Il Consiglio delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale.
4. Il Consiglio detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione.
5. Il Consiglio approva, sulla base dei criteri proposti dal Direttore, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca.
6. Il Consiglio delibera in merito al nulla osta per le richieste di afferenza dei professori e ricercatori del Dipartimento ad un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto, per le richieste di trasferimento dei professori e ricercatori del Dipartimento ad un altro Dipartimento o ad un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) dello Statuto, e per le richieste di trasferimento al Dipartimento di professori e ricercatori di altri Dipartimenti o Centri.



Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive

7. Il Consiglio delibera in ordine a: chiamate dei professori e conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori.
8. Il Consiglio elegge i docenti componenti della Commissione paritetica docenti-studenti;
9. Il Consiglio delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio;
10. Il Consiglio approva il documento di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
11. Il Consiglio delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master, anche in collaborazione con gli organi di governo dell'Università e le amministrazioni nazionali, regionali e locali;
12. Il Consiglio presenta proposte di istituzione e di rinnovo di Corsi di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
13. Il Consiglio presenta proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia.
14. Il Consiglio esprime il proprio parere in merito alle proposte di piano strategico pluriennale dai Centri cui il Dipartimento abbia contribuito all'istituzione.
15. Il Consiglio esprime il proprio parere in merito al profilo scientifico dei candidati alle proposte di chiamata formulate dai Centri cui il Dipartimento abbia contribuito all'istituzione.
16. Il Consiglio approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio.
17. Il Consiglio approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche.
18. Il Consiglio si esprime in merito a tutto ciò che compete in base a leggi e regolamenti vigenti.

Art. 8 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore di Dipartimento, dal Direttore Vicario e da tre membri eletti, rispettivamente, da e tra i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) e b) L. 240/2010.
2. La durata del mandato della Giunta coincide con quella del mandato del Direttore di Dipartimento.
3. La Giunta è convocata dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni, che possono essere ridotti a quarantotto ore in caso d'urgenza. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal Direttore il quale può anche stabilire di invitare in qualità di uditori alle sedute della Giunta altri membri del Dipartimento. La verbalizzazione delle sedute della giunta viene svolta dal Direttore Vicario.
4. Le norme di funzionamento della Giunta sono quelle definite per il Consiglio di Dipartimento, di cui all'art.6 del presente regolamento.
5. La Giunta collabora con il Direttore del Dipartimento nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In particolare:
 - a) elabora le proposte di sviluppo in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno e in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore e le trasmette in forma di progetto organico al Consiglio di Dipartimento;
 - b) elabora la proposta del piano annuale dell'offerta formativa comprensivo delle coperture di docenza interna ed esterna da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella sua attuazione.
6. La Giunta promuove e verifica il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Corsi di studio che coinvolgono il Dipartimento nel suo complesso e in particolare individua le linee guida per l'approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti, per la valutazione delle domande di abbreviazione di carriera, e per i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale; delibera inoltre le linee guida e i criteri fondamentali sulla base dei quali i Responsabili dei Corsi di Studio definiscono l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami.
7. La Giunta coadiuva il Direttore negli adempimenti di cui all'art. 4 e delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 9 - Responsabili dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio di cui il Dipartimento è struttura didattica responsabile il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo, un Responsabile del corso di studio che rimane in carica per due anni accademici ed è rieleggibile.



Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive

2. Il Responsabile del corso di studio programma e coordina lo svolgimento delle attività didattiche relative al corso di studio di propria competenza; propone al Consiglio di Dipartimento il manifesto annuale degli studi e l'adozione di tutte le delibere che riguardano il corso di studio; verifica la coerenza degli insegnamenti dei Corsi di studio di propria competenza rispetto ai Regolamenti didattici e alle linee della programmazione didattica annuale e ne cura il coordinamento; segnala alla Giunta di Dipartimento le esigenze, motivate da precise necessità didattiche, relative all'attivazione di insegnamenti, all'istituzione di nuove iniziative didattiche e alle esigenze di personale docente; definisce annualmente l'orario delle lezioni e le modalità di svolgimento degli esami sulla base delle linee guida stabilite dalla Giunta; esamina e approva, eventualmente avvalendosi di referenti, i piani di studio presentati dagli studenti, le domande di abbreviazione di carriera, i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale attenendosi alle linee guida formulate dalla Giunta di Dipartimento.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma precedente il Responsabile del Corso di studio, secondo le modalità organizzative ritenute più idonee in relazione alle esigenze di svolgimento e di programmazione della didattica, coordina i propri interventi con gli altri docenti titolari, supplenti o affidatari degli insegnamenti inseriti nel Corso di studio e sente i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.
4. Il Responsabile convoca, almeno una volta l'anno, una riunione aperta a tutti i docenti titolari, supplenti o affidatari di insegnamenti inseriti nel Corso di studio.
5. Per le attività didattiche comuni a più Corsi di studio, i Responsabili degli stessi si riuniscono per coordinare e concordare i propri interventi.

Art. 10 - La Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS).
2. La Commissione resta in carica due anni ed è composta da:
 - a) quattro docenti eletti dal Consiglio di Dipartimento;
 - b) quattro studenti, rappresentanti di ciascun Corso di Studi attivo presso il Dipartimento, scelti tra e da i rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento. I nominativi individuati devono essere resi noti al Direttore del Dipartimento tramite comunicazione scritta, firmata da tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio, entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. In mancanza del precedente atto è indetta dal Direttore una votazione, che si svolge a scrutinio segreto con voto limitato ad una preferenza. Qualora, nel corso del biennio, un componente cessa dalle sue funzioni il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza della Commissione.
3. Qualora in Consiglio non siano rappresentati tutti i Corsi di Studio, i relativi rappresentanti in CPDS saranno designati, dagli studenti membri del Consiglio, tra tutti gli studenti dei Corsi medesimi.
4. La CPDS designa al proprio interno il Presidente scelto fra la componente accademica.
5. La CPDS è convocata dal Presidente.
6. La CPDS svolge tutte le funzioni attribuitele dalla normativa vigente e dalle disposizioni d'Ateneo. In particolare svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dei relativi processi di miglioramento, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuando gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. La CPDS esprime altresì pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio ed invia al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulla didattica. In particolare la relazione, articolata per Corsi di Studio, prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici del singolo Corso. La relazione esamina inoltre la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, inclusa l'attività dei docenti; il regolare svolgimento delle carriere degli studenti; la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e l'organizzazione dell'ambiente.
7. In caso di attivazione di nuovi Corsi di Studio il Consiglio di Dipartimento deciderà se modificare la composizione della CPDS o se conferire un'unica rappresentanza per aggregati di Corsi di Studio culturalmente omogenei o verticalmente consequenziali.

Art. 11 - Comitati bilaterali con i Centri di Ateneo

1. In accordo con i Centri d'Ateneo ai quali afferiscano più di un terzo dei componenti del Dipartimento può essere istituito un Comitato bilaterale paritetico.
2. Al Comitato bilaterale partecipano, per il Dipartimento, il Direttore e il Direttore Vicario.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato sono determinati dall'atto costitutivo congiuntamente approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Centro.



Regolamento del Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive

4. Il Comitato svolge funzioni consultive per il Direttore ed il Consiglio di Dipartimento sulle questioni attinenti ai rapporti tra Dipartimento e Centro e può proporre al Consiglio, su singole proposte di deliberazione, modifiche del coefficiente di ponderazione del voto dei componenti del Dipartimento che afferiscano anche al Centro.

Art. 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.